

**□ Risposta all'interrogazione n. 723**  
**“Accise sui carburanti”**

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta in oggetto, il Servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie (P.O. Politiche Tributarie e Federalismo fiscale), osserva quanto segue.

Innanzitutto, sul versante fiscale occorre precisare che i carburanti sono sottoposti ad una accisa statale sulla benzina (0,704 euro/litro), sul gasolio (0,593 euro/litro) nonché ad IVA nella misura del 21%. Quello che inoltre spesso grava sui carburanti è l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione che le Regioni hanno la facoltà di istituire nel loro territorio entro un massimo di 0,0258 euro/litro.

La composizione del prezzo della benzina è costituita oltre che dalla componente fiscale di cui sopra pari al 56%, anche dal prezzo industriale pari al 44% (quotazioni benzina sul mercato internazionale, effetto cambio, ecc.).

Su quest'ultima voce del prezzo della benzina il gestore dell'impianto può operare per modificare il prezzo alla pompa di circa il 7%.

Com'è noto, la Regione Marche, come hanno fatto prima di noi altre Regioni, a decorrere dall'anno 2008, a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti statali e dei ritardi nell'attuazione del federalismo fiscale, ha ritenuto per esigenze di bilancio di dover prevedere l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2007 in euro 0,0200 (38,7 lire) per litro di benzina erogato dagli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio regionale.

L'Amministrazione regionale è poi intervenuta, come il Piemonte, la Toscana, La Liguria e l'Umbria, con un aumento di ulteriori 5,58 centesimi, portando la misura dell'imposta regionale ad euro 0,0758 al litro, per poter far fronte agli interventi necessari alla ricostruzione post alluvione (marzo 2011) in virtù del vincolo del Governo che prevede l'accesso al fondo di protezione civile solo dopo aver utilizzato la leva fiscale.

E' abbastanza recente infine l'approvazione della legge regionale n. 2 del 20 marzo 2012, con la quale viene disposta una diminuzione della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che torna ad essere rideterminata nella misura originaria di euro 0,0200 per litro, con un peso pari all'1% circa sul prezzo medio della benzina erogata.

In questo nuovo contesto, appare assai limitata la possibilità della Regione di poter incidere ulteriormente sulla componente fiscale per un abbassamento del prezzo al consumo che ormai resta prevalentemente ancorato, oltre che alla quotazioni di mercato, all'operato delle Società petrolifere, del gestore e dello Stato relativamente alle accise.

Come è attualmente di scarsissimo rilievo, in considerazione dell'esiguo margine di imposizione oggi esistente tra le Marche e l'Emilia Romagna, differenziare la tassazione per i singoli Comuni in ragione della distanza dal confine regionale.

Un'ipotesi di intervento, peraltro, che per la sua natura di sgravio fiscale selettivo può generare forti nodi critici sotto il profilo di legittimità sostanziale in riferimento ai vincoli costituzionali e comunitari.